

Opinioni

Perché l'ordinanza sul caso Signorini-Corona è stata alleggerita

L'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero può essere limitato per il futuro soltanto in relazione a condotte già giudicate illecite

📺 Servizio di **Carlo Melzi d'Eril** e **Giulio Enea Vigevani**

3 aprile 2026 Aggiornato circa 4 ore fa

🕒 3 min



I PUNTI CHIAVE

- 1 [Il reclamo](#)
- 2 [Il perché della nuova ordinanza](#)



Ascolta la versione audio dell'articolo

La vicenda giudiziaria che vede opposti Alfonso Signorini a Fabrizio Corona si arricchisce di una nuova puntata. Come noto, Corona aveva diffuso alcuni video nei quali annunciava di avere le prove del fatto che Signorini pretendesse **prestazioni sessuali** per favorire concorrenti all'interno di alcuni spettacoli televisivi. Il linguaggio era molto diretto e per dimostrare la propria tesi Corona mostrava **chat private**, dove era contenuta anche una foto di Signorini en déshabillé.

Il **tribunale monocratico di Milano**, su ricorso di Signorini, aveva ordinato al fotografo di **rimuovere** da ogni piattaforma a lui riconducibile **tutti i video** e i contenuti oggetto della querelle, di **evitare** qualunque altra **pubblicazione diffamatoria** o in genere lesiva, nonché di **consegnare tutto il materiale** in suo possesso suscettibile di danneggiare l'uomo di spettacolo.

La decisione mirava a bloccare un'**inchiesta giornalistica ritenuta illecita** tout court, cercando il più possibile di prevenire ulteriori episodi, presunti anch'essi dello stesso tenore, che peraltro il fotografo aveva preannunciato.

Il provvedimento aveva fatto **molto rumore**, sia per la notorietà dei protagonisti, sia per la forte incisione sulla **libertà di manifestazione** del pensiero che implicava, soprattutto laddove estendeva il divieto a pubblicazioni future e obbligava alla consegna di materiale non conosciuto.

1

Il reclamo

Sempre il **tribunale di Milano**, questa volta composto da tre magistrati, in sede di reclamo, lo scorso 19 marzo ha **parzialmente modificato** la decisione.

Anzitutto il Collegio precisa che i **confini del diritto di cronaca e di critica** sono gli stessi sia per i giornalisti professionisti sia per qualunque persona compia attività informativa, come è certo questa (qualunque giudizio nel merito si voglia dare), così sgombrando il campo da interpretazioni in senso contrario, che alcuni incisi dell'ordinanza impugnata sembravano assecondare.

In secondo luogo, pur **confermando la illiceità** della affermazione che costituisce il "sugo" della indagine giornalistica, **limita gli effetti del provvedimento** a quei soli fatti riconosciuti come **diffamatori o lesivi**, da indicare con nettezza.

2

Il perché della nuova ordinanza

Più precisamente, il tribunale ha **stigmatizzato la genericità delle richieste** formulate con il ricorso, che si è poi riversata nella decisione che lo ha accolto. Il provvedimento di primo grado, in altre parole, stabiliva una sorta di **complessiva**

illegalità di tutto ciò che Corona aveva diffuso e aveva intenzione di diffondere, senza però spiegare nel dettaglio, salvo in tre casi, quali contenuti lo fossero e perché.

Il collegio, invece, **preferisce il bisturi** alla scure: riconosce che l'espressione "porco" o "porco lurido" superano il limite della forma civile; che l'accusa rivolta al conduttore di commettere "estorsioni sessuali", almeno allo stato, non può essere ritenuta vera, in quanto è tratta da un paio di denunce di privati; che la diffusione della immagine dell'uomo **seminudo** non corrisponde ad alcun interesse pubblico. E solo rispetto a questi contenuti, dunque, limita il divieto di ulteriore pubblicazione.

Infine, è stato **revocato l'ordine** di depositare in cancelleria **ogni supporto fisico contenente materiale** «suscettibile di danneggiare il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza». Ciò in quanto un simile ordine sarebbe consistito in una sorta di **sequestro preventivo** insussistente nell'ordinamento civile e la misura non sarebbe collegata ad alcuna domanda nel successivo processo di merito.

Tutto sommato, sembra che il reclamo **abbia confermato l'impostazione del primo grado**. Il "cuore" dello **scoop di Falsissimo**, ovvero l'accusa di **estorsione per scopi sessuali**, non può essere ritenuta vera; il linguaggio supera in alcuni passaggi il limite della forma civile; alcune immagini non devono essere diffuse

. Ciò che è stato **ridisegnato**, a nostro avviso giustamente, è il **perimetro del divieto**: un messaggio lesivo deve essere per lo meno **ben individuato** e l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero può essere limitato per il futuro soltanto in relazione a **condotte già giudicate illecite**.

Insomma, ancora una volta abbiamo avuto la tranquillizzante conferma che gli illeciti in materia di libertà di espressione **si puniscono ma non si prevenono**, almeno in maniera indiscriminata. Un rassicurante argine su cui tenere i piedi asciutti in questi tempi incerti.

T PER SAPERNE DI PIÙ

Riproduzione riservata ©

Giulio Enea Vigevani
collaboratore

X @GiulioVigevani

Espandi ▾

Carlo Melzi d'Eril
collaboratore

X @carlomelzi **in** LinkedIn

Espandi ▾

Per approfondire

► [Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione](#)

Il meglio di 24+



Bussola
BTP, tregua finita: la crisi geopolitica riporta al 2,81% il costo all'emissione
di Maximilian Cellino

Bussola
Come muoversi sui BTP dopo i recenti cali
di Andrea Gennai

Bussola
Tornano appetibili i titoli di Stato a breve termine
di Andrea Gennai

Le
di

Grandi Temi

